

CONSIGLIO REGIONALE PD
Atti Consiglio n° 918

VI

" INTEGRAZIONE LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 17/8/77
CONCERNENTE "INDENNITA' DI FUNZIONE AI PRESIDENTI
ED AI COMPONENTI AVENTI VOTO DELIBERATIVO DEI CON-
SIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/10/1979.

REGIONE PUGLIA

OGGETTO:Integrazione legge regionale n.27 del 17 agosto 1977 concernente "Indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di amministrazione degli Enti ospedalieri" - Disegno di legge - Relazione.=

Con legge regionale n.27 del 17 agosto 1977 fu determinato,tra l'altro,l'importo della indennità di funzione spettante ai componenti del Collegio dei Revisori operanti negli Enti Ospedalieri ex art.12 della Legge 12/2/1968 n.132.


Tale indennità,in base alla legge regionale sopracitata,è attribuita per tutti i componenti del Collegio dei Revisori, compreso il Presidente,nella stessa misura spettante ai consiglieri di amministrazione.

Poichè,però,le funzioni connesse all'espletamento dei compiti facenti capo al Presidente del Collegio dei Revisori sono di alta rilevanza ed implicano una maggiore responsabilità rispetto agli altri componenti del Collegio,appare opportuno,da parte degli Organi regionali,procedere ad una maggiorazione del compenso spettante al Presidente del 50% rispetto a quello spettante agli altri componenti del Collegio dei Revisori,analogamente a quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 22 ottobre 1977,n.936-3^o comma,che riconosce la maggiorazione del 50% al dottore commercialista che riveste la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci della Società commerciale.

L'opportunità,inoltre,di diversificare le indennità spettanti al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori degli enti ospedalieri è del resto sancita in altre leggi regionali,come ad esempio nella legge della Regione Lombardia n.36 del 24 marzo 1975.

Le nuove indennità sono così determinate:

Ente Ospedaliero Regionale



./.

REGIONE PUGLIA

Presidente del Consiglio di
Amministrazione £. 300.000

Consiglieri di
Amministrazione £. 120.000

Enti Ospedalieri Provinciali

Presidente del Consiglio di
Amministrazione £. 210.000

Consiglieri di
Amministrazione £. 90.000

Enti Ospedalieri zonali

Presidente del Consiglio di
Amministrazione £ 120.000

Consiglieri di
Amministrazione £ 50.000

Presidente del Collegio
dei Revisori £. 180.000

Sindaco Revisore £.120.000

Presidente del Collegio
dei Revisori £. 135.000

Sindaco Revisore £.90.000

Presidente del Collegio
dei Revisori £.75.000

Sindaco Revisore £.50.000

Regione Puglia

ASSESSORATO SICUREZZA SOCIALE,
ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA


L'ASSESSORE

INTEGRAZIONE LEGGE REGIONALE N.27 DEL 17 AGOSTO 1977 CONCERNENTE "L'INDENNITA' DI FUNZIONE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI AVENTI VOTO DELIBERATIVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI".

.../...

Il 2° comma dell'art.1 della legge regionale 17 agosto 77, n.27 è così integrato:

L'indennità da corrispondere ai revisori dei conti è equiparata a quella dei consiglieri di amministrazione; al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta indennità del 50%.=



COMITATO REGIONALE PUGLIA
Trasm.
liare permanentemente